

Pensione bassa, ma è rinforzabile

Serve un decreto interministeriale per stabilire l'ammontare

DI FRANCO BASTIANINI

C'è una ulteriore opportunità per il personale della scuola di aumentare i periodi di contribuzione richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. Avrà, infatti, la facoltà di riscattare a domanda e a titolo oneroso, in tutto o in parte, anche i periodi di aspettativa previsti dall'articolo 4, comma 2 della legge 8 marzo 1996, se richiesti per gravi motivi di famiglia ancorché fruiti in periodi antecedenti il 31 dicembre 1996.

Restano poi sempre riscattabili i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa verificatisi successivamente al 31 dicembre 1996 e nella misura massima di tre anni, ex articolo 5 del decreto n. 564/1996.

La facoltà di ampliare il riscatto ai periodi di aspettativa, prevista dall'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrà, tuttavia, essere esercitata solo dopo l'emanazione di un apposito decreto interministeriale di attuazione, il quale dovrà prevedere altresì ad adeguare le tabelle concernenti la determinazione della riserva matematica ai fini dell'ammontare dell'onere che il richiedente dovrà corrispondere all'Inpdap.

■ LE ASPETTATIVE RISCATTABILI

Rientrano nella facoltà consentita dal predetto comma 789 i periodi di congedo, frazionato o continuativo, non superiori a due anni nell'arco della vita lavorativa, chiesti dal personale della scuola, per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile (quali i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali e documentati motivi familiari), anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

I gravi motivi sono esclusivamente quelli elencati nell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

■ TUTTI GLI ALTRI SERVIZI E PERIODI RISCATTABILI

In aggiunta ai periodi e/o servizi che il dipendente scolastico ha la facoltà di riscattare ai fini pensionistici in precedenza esaminati, sono riscattabili a domanda con onere a carico dell'interessato anche:

- il servizio prestato in qualità di docente o Ata non di ruolo senza iscrizione all'Inps;
- la durata legale dei corsi universitari; il diploma universitario conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre; il diploma di laurea e quello di specializzazione post

laurea; il dottorato di ricerca; le lauree brevi;

- l'astensione facoltativa per eternità collocata al di fuori del rapporto di lavoro.

■ LE VALUTAZIONI SULLA CONVENIENZA

Va precisato in premessa che la domanda di riscatto può riguardare in tutto o in parte i servizi e/o i periodi che possono essere riscattabili.

Trattandosi di riscatto oneroso, occorre valutare quanti e quali di essi potrebbero essere utili, per esempio, ai fini del conseguimento del requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al trattamento di pensione.

Per esempio, se l'anzianità contributiva richiesta fosse di 35 anni e se ne possiedono solo 33, sarebbe sufficiente riscattarne al massimo due.

Il personale scolastico che si trova, invece, in regime del sistema di calcolo contributivo, non ha, viceversa, alcuna convenienza a chiedere,

per esempio, il riscatto della durata legale dei corsi universitari.

Meglio investire l'onere del riscatto in un fondo pensione complementare. (riproduzione riservata)



Tommaso Padoa-Schioppa